

# **ALLEGATO "A" alla deliberazione del C.C. n. 12 del 19/06/2009.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CRESPI Dott. Giovanni**

## **Art. 10**

### **Sessioni e convocazione**

Al comma 4 del presente articolo viene aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “, salvo il caso in cui sia eletto il Presidente del Consiglio di cui al successivo art. 10 bis.”.

Al comma 5 del presente articolo dopo le parole “del sindaco” vengono aggiunte le seguenti: “e/o del Presidente del Consiglio, se eletto.”.

Al presente articolo sono aggiunti dopo il comma 5 due ulteriori commi che sono così formulati:

“6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi un’ora dopo la prima.”

7. In seconda convocazione la seduta del Consiglio sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.”.

Dopo l’art. 10 viene aggiunto un ulteriore articolo e precisamente l’articolo 10 bis che risulta formulato nel seguente modo:

### **“Art. 10 bis**

#### **Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno, in forma palese, il Presidente del Consiglio.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.”.

L’articolo 18 viene sostituito e riformulato nel seguente modo:

### **“Art. 18**

#### **Composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.
2. Il Sindaco può conferire la nomina di Assessore a cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.”.

## **Art. 21**

### **Deliberazioni degli organi collegiali**

Al comma 1 del presente articolo dopo la parola “assegnati” sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al precedente art. 10 comma 7,”.

## **Art. 25**

### **Attribuzioni di organizzazione**

Al presente articolo dopo il comma 1 è aggiunto un ulteriore comma formulato nel seguente modo:

“2. Quanto previsto alle precedenti lettere a), c) ed e) sarà di competenza del Presidente del Consiglio, se eletto, ai sensi del precedente art. 10 bis.”.